

111^o 25



DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NE' SUOI RAPPORTI CON LE ABITUDINI,
E LE TENDENZE MORALI DEGLI AMMINISTRATI

DISCORSO

RECITATO NELLA UDIENZA
DEL 2 GENNARO 1840

DA

GIUSEPPE VACCA

Procuratore del Re

presso il Tribunale Civile di Abruzzo Citeriore



CHIETI

TIPOGRAFIA di VELLA

*Plusque ibi valent boni mores,
quam alibi bonae leges.*

Tacit : de morib. Germ :

SIGNORI:

Volgon due secoli, dacchè una mente vastissima e creatrice (a) ponea mano alla grand' opra della restaurazione della sana filosofia : e nell' atto che in sulle rive del Tamigi si alzava gigante quello insigne concepimento, che presagiva i futuri destini dell' umano sapere, vide il mondo sorgere coevo di quà delle Alpi, in questa classica terra, un ingegno rivale della gloria Britannia (b), il quale, ardente non meno del sacro fuoco del genio, animoso correva a sbendar la natura, e sorprenderne i più riposti segreti, con la vivida face della osservazione e della sperienza.

Aprivasi allora un' era novella alla direzione dello spirito umano. Quella sterile ed ambiziosa filosofia, nudrita dello spirito di sistema e di dogma, venia tratto tratto disvestendosi del prestigio brillante che l'ave-

(a) Bacone.

(b) Galileo.

va posta in credito ed onore, e cedea da ultimo all' impero trionfante della schietta e modesta filosofia della esperienza. Nè i mutati destini toccaron singolarmente le scienze di fatto e di osservazione: chè il novello impulso videsi impresso eziandio alle discipline morali e politiche: e si fu allora che, mostrandosi nella pienezza di luce e di gloria il secolo decimo ottavo erede dei trionfi del secolo che generato lo avea, dispiegava pomposo le sue nuove ricchezze; e nelle immortali pagine di un Montesquieu, di un Filangieri, di un Bentham, chiariva quanto possa lo spirito di analisi, e come sia atto a vivificare le investigazioni delle verità morali. Così la scienza de' fatti fu lume e scorta al criterio del vero: da' fatti agevol cosa si rende il salire allo indagamento delle cause generali: ed i problemi di Etica universale piegarono alle formole di una quasi novella algebra morale (c).

I quali addotti riflessi fan manifesta la genesi di quella scienza positiva, che improntò l' appellazione di Statistica: scienza che opportunamente qualificar potrebbe la Fisica sperimentale del corpo sociale, avvegnachè rivolgasi essa alla sposizione delle con-

(c) Vedi Cousin — *Cours de l' Histoire de la Philosophie du XVIII. Siècle.*

dizioni morali e politiche de' popoli; ed i fatti e le osservazioni coordinando sotto gruppi determinati, e sotto generali rapporti, le conseguenze ne deriva di pratica utilità per lo immegliamento delle sociali istituzioni: nè temiamo andar lungi dal vero affermando, rappresentar la Statistica il più esatto termometro dei bisogni, del genio, delle tendenze, della fisonomia morale delle nazioni. E nel vero: gittiamo uno sguardo contemplativo sull' inventario de' delitti e delle pene, vò dir su le pagine della Statistica Penale, triste monumento della umana nequizia: oh! quali, e quanto gravi, e parlanti lezioni ci correranno tosto al pensiero. Quà scorgeremo l' avaro secolo, la infelconda produzione dar vita alle rapine a' rubamenti alle usurpazioni d' ogni maniera. Là sotto un clima benigno, sotto un cielo in cui brilla il sorriso della natura, temprati gl' ingegni a pigra mollezza a versatil natura traboccar per generale pendio ad efferate libidini, ad artificiose macchinazioni violatrici della pubblica fede. Altrove vedrassi dal grembo di aspra e selvaggia natura degli uomini erompere odii feroci, cupi e tenaci rancori, ree combinazioni di malnata vendetta; e pertutto si farà manifesta la moltiforme faccia de' malefizii seguace delle influenze di età, di sesso, di temperamento, di sociali

condizioni. Dalle quali risultanze scaturiscono poi profittevoli ammaestramenti a giudicar della efficacia e del poter relativo delle penali sanzioni, a fronte delle morali tendenze, delle spinte delittuose degli uomini: ed è per tal guisa che il sistema punitivo si andrà in progresso ristorando su' documenti della esperienza, suprema maestra delle cose. Ciò della Statistica ne' suoi rapporti con la Giustizia penale.

Nè men feconda di preziosi risultamenti reputar si vuole il rendiconto della Giustizia civile. Raccogliere in una le svariate nozioni toccanti le azioni giudiziarie in rapporto alla qualità ed alla natura di esse; i giudizi e le vertenze in rapporto alla maggiore o minor frequenza ed indole delle medesime; i legali problemi che vi si annodano, e le variabili soluzioni che offronsi; istituto è questo eminentemente atto a disvelare le condizioni morali ed economiche, i bisogni della giustizia, la imperfezione de' precetti legislativi, la convenienza de' rimedii e delle riforme.

Or nell'atto che le cure del prestantissimo Personaggio, che al reggimento dell'Ordine giudiziario soprintende, son rivolte attesamente a cosiffatta opera, Noi reputiamo non ispregevole impresa il torre ad argomento del nostro dire, in questo giorno sacro alla restaurazione dell'anno giuridico, lo investi-

gamento dell' amministrazione della Giustizia ne' suoi rapporti con le abitudini e le tendenze morali degli amministrati.

Che se gli angusti confini di questa dimessa orazione non ne consentiranno sviluppi adeguati alla gravità ed alla estension del soggetto, ci conforterà almeno il pensiero di averne adombrato le prime linee, cedendo ad altri e men volgari ingegni il vanto di compierne il disegno.

I.

Plurimae leges, corruptissimi mores; sentenziava così della età sua lo Storico insigne, che con penna sdegnosa fulminò le nequizie di Tiberio; ed in altro luogo ergendosi egli panegerista de' puiichi Germani, forse per contrapporre, siccome un grand' Uomo avvisava, modelli di eccelse virtù pubbliche a' corrotti costumi di Roma Imperiale, affermava esser quivi più efficaci i retti costumi, che altrove le buone leggi: *Plus valent ibi boni mores, quam alibi bonae leges* (d). Le quali sentenze con mirabile breviloquenza rivelano quale e quanto abbiasi a tener l' officio e 'l poter de' costumi sugli ordinamenti legislativi; e come la sanzione morale

(d) Tacito, *de moribus Germanorum*.

dechinando, sottentri a ristorarne le perdite la sanzione legislativa; e come queste due potenze, concentriche nello scopo, spieghino in atto un' antagonismo di effetti, talchè l' una prenda vigore dal degradarsi dell' altra.

V' ebbe pur chi, ne' voti di perfettibilità ideale, proclamò felice quel popolo, appo il quale la interpretazion delle leggi non fosse una Scienza (e): senonchè il compimento di simigliante voto domanderebbe per avventura duplice condizione: perfezione ipotetica nella espressione delle formole legislative; coscienza universale del retto e del giusto: l' una incompatibile col carattere di universalità che a' precetti di legge si addice; l' altra respinta dalle generali tendenze della cupidigia e della malizia degli uomini, smaniosi di sciogliersi da' patti comuni, e declinar per oblique vie la sanzion delle leggi.

Muove da cosiffatte cagioni, a veder nostro, la necessità della interpretazione procedente per via di autorità o di dottrina: ed è però che veggiamo sorgere mai sempre, accanto allo edificio legislativo, il deposito delle tradizioni delle massime e delle dottrine di che fa tesoro la Giurisprudenza soccorritrice della legge, anzi àncora di questa, secondochè qualificolla Bacone » *judicia enim an-*

(e) Beccaria - *De' Delitti, e delle Pene.*

» *chora sunt legum, sicut legum sunt magi-*
 » *stratus* »: ed è però che la legge istessa inve-
 ste i giudicanti di potere incircoscritto nel-
 l'interpretarne i dettati, allorquando fa loro
 solenne divieto di ricusare il giudizio sotto
 specie di silenzio oscurità od ambiguità de'
 precetti legislativi (f); ed altrove addita
 eziandio al magistrato, come sorgenti della
 interpretazion delle civili transazioni, l'uso
 e l'equità (g); l'equità intesa nel senso
 prettissimo che le apponea Grozio » *cum*
 » *lex ob nimiam universalitatem deficit.* »

Or io domando: costituito il magistra-
 to in cosiffatte condizioni d'ufficio, potrà egli
 rimanersi straniero al conoscimento de' co-
 stumi delle abitudini delle generali tenden-
 ze degli amministrati? E non era forse que-
 sto il pensiero dirigente quella mozione le-
 gislativa che, un tempo risuonò in Francia,
 tendente a far comune a' giudizi civili la in-
 stituzion de' Giurati, garanzia suprema de
 penali giudizi? (h) Il qual pensiero, se pec-
 ca di esagerato utopismo, rileva almeno la
 importanza di porsi al fatto delle morali
 condizioni degli uomini, su cui l'azion del-
 la giustizia si dispiega.

(f) Art.° 4 delle Leggi Civili.

(g) Art.° 1089. LL. CC.

(h) Vedi le *Choix des Rapports.*

Senza più adunque interroghiamo gli annali de' compiuti giudizi; cogliamone i tratti più luminosi e spiccanti, non senza dedurne alcun corollario degno di nota.

II.

Fu tempo in cui lo spirito umano, annebbiato e travolto dalla ignoranza e dalla barbarie, smarrito avea i sentieri che al scoprimento del vero conducono, ed evocava con fidanza coscienziosa l'intervenzione dell'Essere degli esseri nella pruova de' fatti e degli eventi che quaggiù si svolgono; e ne indagava la manifestazione visibile, nientemeno che nella inversione delle leggi cosmologiche universali, che l'ordine fisico governano. Di quà scaturivano le strane e bizzarre pratiche, che ne' famosi giudizi di Dio vennero accolte e poste in credito: di quà la genesi del duello, della tortura, delle pruove del ferro rovente, dell'acqua bollente, e di altri tali malaugurati trovati di superstiziosa ignoranza; avida di cogliere il criterio del vero nelle combinazioni de' contingibili eventi. Ed infra codesti mezzi di logica giudiziaria ebbe pur posto il giuramento: ed ei fu veramente in quella età di eclissi della umana ragione, che il giuramento levossi al più alto grado di forza

e di potere. Così non eravi accusa, comechè enorme, la quale scolpar non si potesse per le attestazioni giurate de' compurgatori, il cui numero accresceasi a seconda della gravità del reato (i): così questo atto improntava la garantigia suprema di fede allorquando cingeasi delle forme più auguste, siccome ad esempio il giuramento sul Legno della vera Croce, sul corpo di Gesù, sulle reliquie de' Santi. E nel vero: se alcuna cosa v'ha per gli uomini di sacro ed inviolabile, ove mai riscontrarla maggiore, che in codesto atto solenne, la cui veracità prende forza in triplice garantia cospirante; la religiosa cioè, la morale, la legislativa (k)? Eppure una fatale sperienza irrecusabil testimonia ne porge del poter difettivo che la religion del giuramento dispiega su la umana sinderesi. Astrazion fatta dalle subdole e capziose dottrine dei casuisti, intese ad

(i) Vedi Gibbon — *Storia della Decadenza, e Rovina dell' Impero Romano* — Ediz. di Milano.

(k) *Nullum vinculum ad adstringendam fidem majores nostri jurejurando arctius esse voluerunt.*

Cicero de *Officiis* Lib. III.

Vedi Bentham — *Traité des Preuves judiciaires.*

onestare, e restrizioni mentali, e capitolazioni di coscienza, dottrine che la sana morale evangelica sdegnosamente riprova, non rimane luogo a dubitar nullameno, che l'uomo, disposto a frangere le dighe della morale, non meno audace ributti le minacce della Religione; il perchè la Giustizia, prodigalizzando troppo largamente per avventura l'uso di cotal mezzo di pruova, verrebbe per certo a disservire la causa istessa della verità, provocando scandalosi e nefandi spergiuri.

E per tacer de' molteplici esempi che allegar potremmo a conferma del nostro assunto, e' basterà tenervi ricordo delle memorande parole del Pothier.

» L' uom probo (egli dicea) non sente
 » l' uopo di esser contenuto dalla religione
 » del giuramento: ma chi tale non è non
 » rifugge punto all' idea dello spergiuro. Nel
 » volger di otto lustri del mio uso del foro,
 » e tra' moltissimi casi di deferito giuramento,
 » io non ebbi a scorgere che due volte
 » appena operar con successo la santità del
 » giuramento. »

Le quali esposte considerazioni ci avvisiamo aggiustare opportunamente al giuramento deferito *ex officio* dal magistrato nello scopo, sia di compier la pruova difettiva e claudicante, sia di fissare l'incerto valore di una obbligazione mercè il giuramento

in litem. Che se pel contrario il pensiero si volga al giuramento decisorio, deferito o riferito alternamente da' contendenti, si scorgerà di leggieri con quanto buon senno l'antica, non meno che la novella Legislazione, collocato lo avesse nel più cospicuo seggio nell'ordine delle pruove giudiziarie: conciosiachè questo appello solenne alla coscienza dell'avversario negli effetti risolvesi in una disfida transattiva del piato giudiziario, presidio supremo che ricusar non potrebbesi ad ogni patto a chi, della propria ragione arbitro e moderatore, a questo esperimento ultimo si consigli commetterla (1).

Or discendendo alla investigazione delle peculiari abitudini morali operanti su la efficacia sensibile di cosiffatto mezzo di pruova, ci gode l'animo nel porre in risalto il buon successo che ne ha coronato l'uso.

E potremmo forse altrimenti pensarne, ove gittando lo sguardo su' quadri statistici per l'anno che volse, avremo a notar la cifra di 174 cause venute a terminativa definizione mercè il giuramento deferito dalle parti o dal magistrato? E non saremo allora abilitati a trarre argomento di plauso al retto e

(1) *Jusjurandum speciem transactionis continet, majoremque habet auctoritatem quam res judicata* - Così la L. 2. ff. de jurejurando.

coscienzioso sentire de' schietti abitatori di queste alpestri contrade, de' quali diresti, siccome Tacito degli antichi Germani » *Gens nec* » *astuta nec callida, aperit adhuc secreta peccatoris licentia loci?* (m)» E vaglian codesti esempi a sminuire la sistematica inconfidenza che ispira comunamente questo criterio del vero, fallevole quanto lo è la coscienza sedotta dal prepotente interesse.

III.

Sotto aspetti meno augusti, ma non men sacri al tribunale della morale, la confessione giudiziale va risguardata come il più nobile omaggio che rendasi alla Giustizia ed alla verità. E sia lode all' Autor d' ogni cosa, che infra i sentimenti istintivi e primigenii della umana natura pose l' amor del vero; sì che il disviarne costi all' uomo uno sforzo appariscente per segni visibili, che rivelano l' interno stato dell' animo: e così pure, per la ragion de' correlativi, surse nelle morali disposizioni degli uomini una generale tendenza a dar fede alle attestazioni altrui; talchè l' opposto stato negativo abbiasi ad estimare stato di eccezione (n). Posta adunque

(m) Tacito *de morib: German* :

(n) Vedi, per lo sviluppamento di tai principii, la *Scienza nuova* di Giambattista Vico, *Libro 1.º Degli Elementi*.

codesta generale disposizione a riposar sulle altrui testimonianze, massima, irrecusabile sarà per certo la fede che ispira colui che, di se conscio, si ponga sul labbro la verità. Non è a dissimulare ad onor del vero, che i progressi della sana e rischiarata filosofia, da due secoli in quà, debellarono i vecchi errori dell'arte critica; e notomizzando dirò così il cuore umano, posero a nudo le occulte leve che agir possono in senso abnorme dal vero, giugnendo a tale, che l'innocente talvolta rivesta con deliberato animo la divisa del reo, e stoltamente richiami sul suo capo con menzognera confessione la incolpazione di falli non suoi. Indi s'insinua nell'animo dei giudicanti un senso di timorata, e perplessa circospezione nel bilanciar la fede della confessione giudiziale dell'accusato, e non più accoglierla come la regina delle pruove, l'*argumentum crucis* della verità. Non è men vero altronde, che questa ragion di dubitare non appartenga punto alla confession giudiziale rimpetto alle civili transazioni: perocchè non havvi motivo falsificante l'intelletto e la volontà, salvo l'errore, che agir possa sull'animo di colui, che a se medesimo consapevole del suo torto, non disdica l'obligazion che gli si addossa. Pe' quali riflessi si scorderà sennato il pensiero de' Legislatori d'ogni età, nell'aver sublimato all'apogeo del

criterio del vero la confession giudiziale. Se-
 nonchè questa sorgente di pruova scaturisce
 tutta dal retto sentire degli uomini : e Noi
 siam pur lieti nel potervi annunciare, che non
 poche vertenze giudiziarie vennero a pronta dif-
 finizione col favor di codesto mezzo di pruova.
 Ne fa fede la statistica, che esibisce il novero di
 1695 cause, nelle quali la confession giudiziale
 del reo convenuto pose termine alla disputa.
 Così pure cadrà in acconcio il notarsi,
 come nella somma dei giudizi compiuti entro
 l'anno v'ebbero 345 sentenze consentite per
 mutuo accordo de' contendenti. Quali felici
 successi non si avrebbero adunque a sperare
 in mezzo ad uomini tanto avversi al batta-
 gliar giudiziario, arrendevoli tanto a' consigli
 di composizione e di pace, da quel ministe-
 rio pacificatore posto a guardia della concor-
 dia delle famiglie ! Conciliatori, a voi parlo:
 Innalzatevi una volta allo scopo santissimo
 della vostra missione : e se i vostri petti non
 son caldi abbastanza di amore universale per
 farvi degni della pubblica riconoscenza, spog-
 gliatevi almeno nel compimento dei vostri
 doveri, spogliatevi delle private passioni,
 delle false preoccupazioni, che travolgono
 bene spesso la rettitudine de' vostri atti, e vi
 fan segno alle quotidiane querele, e forse
 alle maledizioni pure de' miseri schiacciati dai
 vostri iniqui giudizi.

Bene ed avvisatamente opinava un' illustre Pubblicista, aggirarsi l' arte della legislazione, non altrimenti che l' arte del guarire, intorno alla scelta ed alla transazione de' mali; sì che oggetto precipuo di ogni ordinamento di legge sia quello di antivenire un male più grave del male cui di ricambio dà vita.

Spiccante argomento di tal verità cel porgono i giudizi di falso. Aborre la legge, ed insorge con le più attuose sanzioni ad infrenare i malvagi consigli, le ree combinazioni della mala fede, cospiranti all' alterazione ed all' orpellamento del vero in altrui detrimento, ed amplissime dischiude le vie a disperderne o frangerne le fila; sia che al soggetto materiale del falso gli attacchi si volgano, sia che il fabbro istesso dell' atto delittuoso si ricerchi e s' incalzi. Ma che!... non v' ha opra umana, comechè ottima, la quale non appresti alla malizia degli uomini il destro a ritorcerla contro il fine istesso che l' ebbe dettata. Così una sconfortante esperienza ci fa accorti, abusarsi tuttodì di codesti presidii legali nel pravo disegno di porre inciampi ed indugi allo esperimento de' diritti più certi ed irrecusabili: ma la possibilità di cosiffatte inconvenienze non isfug-

giva punto all' antivedimento del Legislatore, allorquando con ottimo senno abbandonava alla estimazione prudente del magistrato il conoscere dell' ammessibilità di ogni attacco di falso, non men che della convenienza di soprastare o pur no dalla diffinizion della disputa nel merito: pe' quali avvisamenti l' audace e temeraria cavillazione vedrassi sconcertata e confusa dal sagace criterio del Magistrato.

Se vero è dunque che i frequenti esempi di simiglievoli giudizi forniscano un sintoma di tralignata morale pubblica, noi torremo ragion di laude dalla scarsità notevole de' giudizi di falso, de' quali appena avremo a segnalarne tre nell' anno che volse.

V.

Un' avvenimento che l' ordine mina e l' armonia delle famiglie, un' avvenimento che se non vale a frangere, rallenta almeno e disgruppa quel nodo santissimo che, stringendosi sotto gli auspicii di una Religione tutta pace ed amore, i destini consocia di due esseri che apparecchiansi a viver vita indivisibile ne' prosperi e negli avversi casi di fortuna, e trasmetter parte di se alle generazioni future; tale e sì grave nel suo tipo morale manifestasi la separazion persona-

le tra conjugi. Oh! come accesa, ed infiammata suonava al popolo d'Israello la parola del Profeta scioglientesi in quei detti memorandi: » Piange l'altare su quel crudo » che ributtò la sua giovane sposa: deh! » non vogliate schernire la donna del vostro » cuore, della vostra giovinezza: chè Dio inter- » venne tra voi e lei testimone e mallevadore » del gran patto. Fu il Dio delle armi che » disse: Quegli che opera così è l'uomo » carco d'iniquità. » E Roma ne bei giorni di puro ed incontaminato costume ebbe a vile il divorzio, ed il proscrisse; fino a tanto, che ad ogni turpe e sozza lordura traboccando, venne stagione di che il Pindaro Venosino alto gridava » *Fœcunda culpæ scœ- » cula nuptias primum inquinavere* »: e videsi allora il divorzio menar trionfo inverecondo, sotto l'ombra di leggi proteggitrici e di costumi plaudenti.

noi Rendiam grazie alla influenza benefica della Religione augusta, che segnò col dito di Dio la indissolubilità del nodo conjugale.

Che se alcuna volta la Società è costretta a gemere su di un male ch'è rimedio supremo di mali più gravi, troverà almeno confortante il pensiero di non vedere immolata la sorte de' generati alle discordi passioni de' generanti. Ed a noi è dolce, o Signori, il potervi oggidì ricordare, che que-

sto recinto sacro a Temide non eccheggìò di voci ostili di conjughi chiedenti asilo di pace nel mutuo abbandono. Non è già mio intendimento il cavare illazioni troppo estese e generiche da osservazioni circoscritte tanto dallo spazio e dal tempo: intendo solo porre in risalto un fatto, e forse degno che vi si mediti sopra per fecondarlo con novelle vedute.

VI.

Argomento di gravi meditazioni, di molteplici e svariati esperimenti, ma pur di fallevoli risultanze, fu mai sempre il concepimento di un sistema legislativo regolatore della materia ipotecaria, come quello altresì di una legge intorno al pegnoramento immobiliare. E come nò, se a codesti ardui problemi rannodansi i più preziosi interessi, intendendo il movimento della proprietà, il credito pubblico e privato, la circolazione dei capitali, la garanzia delle contrattazioni, elementi organici della prosperità e della ricchezza pubblica? Epperò ben dicea RÉAL:

» La materia delle ipoteche è fuor di dubbio la più importante delle altre tutte che formar debbono parte di un Codice Civile. Essa è di grave interesse per le sostanze mobiliari ed immobiliari di tutti

» i cittadini. Secondochè verrà trattata, da-
 » rà la vita ed il movimento al credito pub-
 » blico e privato, o ne sarà la tomba.»

Non è del nostro istituto lo entrare in
 disamina di cosiffatti ordinamenti legislativi,
 come de' vizii e delle lacune che sollecita-
 no per avventura miglioramenti e riforme.
 Abbiamo in animo solo di adombrare alcun
 riflesso intorno agli effetti sensibili di questa
 parte di nostra legislazione, in rapporto al mu-
 tuo ipotecario. Sotto i quali aspetti ci fa-
 remo a particolareggiare una tendenza deter-
 minata e spiccante intorno al mutuo larva-
 to sotto specie di vendita; come pel contra-
 rio, nella inversa ragione, la infrequenza del
 mutuo ipotecario.

Questo artificioso trovato (il mutuo pe-
 gnoratizio) che all' avida speculazione porge il
 destro di celare interessi usurarii e disorbitanti,
 col premunirsi pure contro ogni eventualità di
 fallita garanzia, cadde a buon dritto sotto l'a-
 natema delle leggi fulminatrici della fraude e
 della simulazione nelle civili transazioni. Indar-
 no la ingegnosa malizia dei paciscenti sforzos-
 si di eludere e render vani i precetti di legge
 intesi a mantener l'equilibrio nella bilancia
 de' diritti e delle obbligazioni corrispettive:
 indarno si tentò di adombrare la sustanzial
 natura delle convenzioni sotto il velame e

l'orpello di mendaci modi, e significazioni
 del voler dei contraenti: chè il Legislatore
 ricordando a' Giudicanti dover prevalere al-
 le simulate proposizioni lo intendimento vero
 e reale dei contraenti » *plus valere quod agi-
 tur, quam quod simulate concipitur* » (o),
 dessi invita a rintracciar nella essenza delle
 convenzioni gli elementi della definizione che
 lor si addice, e ricondurle, ove ne diverga-
 no, al tipo ed al carattere legale.
 Le quali teoriche applicando al mutuo
 pegnorazio, avremo a scorgere gli argomenti
 atti a svelarlo nel complesso dei dati che
 opportunamente segnalava il Presidente Fa-
 bro (p): pività del prezzo; patto di ricom-
 pra; rilocalione al venditore istesso; valor
 della pattuita mercede rispondente alla mi-
 sura degli interessi anzi che a quella dei
 frutti. E come a fronte di cosiffatti segni in-
 dicatori dubitar si potrebbe, che la nominale
 qualificazione del contratto visibilmente pur-
 gni con la mente e la intenzione dei con-
 traenti, *aliud dictum, aliud cogitatum*?
 Non vuolsi omettere cionullameno, in

(o) *Eloquente epigrafe del Titolo XXII,
 Lib. IV del Codice. Vedi pure la L. 219
 D. de Verb. Signif.*

(p) *Fabro Cod. Lib. IV. Tit. XVII,
 Definit. VII.*

proposito di simulazione di atti, un canone generale che l'insigne Merlin con fior di senno teneva dal raffronto delle leggi 3. 9. 38. ff. *de contrah: empt.*, ed *ult. pro donato*: ed è che un atto, tuttochè simulato, pure vacillar non possa, che in quanto chiuda nel fondo la infrazione di alcuna disposizione proibitiva di legge (q).

Ed è con tale intendimento, che del mutuo larvato ebbe a dire il Molineo: » *via apertissima ad fraudandum duodecimum, et illicitum fœnus exercendum*: » senonchè, pari motivi di far frode a tai divieti si vedrebbero al certo sparire sotto l'imperio di leggi che consentono la stipulazione incircoscritta degl'interessi nel mutuo (r).

Nè poi sapremmo far plauso alle dottrine divulgate da alcun Giureconsulto di Francia (s), cui parve troppo di leggieri accoglibile la simulazione di tal natura, non sì tosto un'incerto barlume ne balenasse: nè alcun monumento di giurisprudenza varrebbe a rifermar tai pensamenti; perocchè la guida della esegetica nella scienza del Dritto torna sovente fallace, ove una critica rischiarata non la sorregga ed ajuti.

(q) *Repertoire V.º Pignoratif.*

(r) *Vedi al proposito Toullier Tom. IX, N.º 313; e Duvergier De la Vente pag. 176, N.º 11.*

(s) Chardon, *Del Dolo, e della Frode.*

VII.

Non lascerem da ultimo inosservato un fenomeno giudiziario, di gravi ed estese conseguenze fecondo, siccome quello che fu cagione di astiose contenzioni, di perplesse aspettative, di aggressioni temerarie, e di soprusi disorbitanti. Diresti quasi riapparsa in su la scena una larva dell'abbattuta Idra feudale.

Udimmo tra queste pareti alzarsi voci tumultuarie da una coorte di possessori di terre già feudali, e gridar alto contro le abusive pretese degli ex - feudatarii, ed il presidio invocando delle leggi eversive della feudalità sollecitare dal Magistrato i benefizii di quei novelli ordini, come della riduzione al decimo delle prestazioni terratiche, della commutazion di esse in canoni pecuniarii e redimibili, della proscrizione di ogni vestigio di servitù personale.

Altra volta vedemmo, e con alta disapprovazione, tenersi ricorso da coloni, astretti alla soddisfazion delle prestazioni, a mal ponderata declinatoria del potere giudiziario, la quale eccezione comechè ributtata, pure ripresentavasi con iterati sforzi sotto gli aspetti medesimi. Stolta e mal consigliata strategica, che a danno ricadde di chi l'arme del cavillo brandito avea!

Ci dolse, e gravemente, l'aver sott'occhio riprovevoli esempi del mal governo che faceasi della Sovrana dichiarazione del 7 Settembre 1825, concernente a' richiami del Duca di Fragnito. Provvide quell'atto della Suprema Potestà alla certa percezione delle prestazioni territoriali, in prò dell'ex - feudatario, con modi eccezionali alle regole comuni, e ne consentiva poi la estendibilità a' casi identici; inculcando in pari tempo la più circospetta e prudente estimazione delle circostanze peculiari. Ma fu questo, il dirrem senza velo, un'argine rotto agli abusi di ogni maniera; e sotto l'egida di simiglievol provvedimento, si tenne legittimata ogni qualsiasi infrazione di rito e di regola.

Così pure delle ordinanze di sequestri in linea di conservazione: nel che avemmo a maravigliare, non saprei dir se più della temeraria baldanza di chi quegli atti sollecitava, o della incuriosa rilasciatezza dei Magistrati locali nello inerirvi. E quì cadrebbe in acconcio il porre in risalto una sorgente inesausta di gravissimi abusi, se non avesse testè parlato con gravi e sennate avvertenze un Personaggio assai maggior di Noi, e d'autorità, e di consiglio. (1)

(1) Una Circolare dell'Eccellentissimo Ministro di Grazia e Giustizia in data del

Questo quadro, Signori, non da fervida fantasia pennelleggiato, ma sì ritratto dal vero; questo quadro ci confidiamo che non abbia a tornar senza frutto. Ed oh! quanto lieti saremmo, se a ciascuno far potesse testimonio solenne che le aggressioni e le soperchianze dei potenti si frangono al cimento della impassibile giustizia del Magistrato; che la ragion del debole e del misero siede in equa lance co' favori e le prerogative della fortuna; che le male arti della cabala insidiatrice nulla fruttano a chi malcauto vi si apprende, e sol vagliono a richiamar sul suo capo la universale disapprovazione. E quì sento, che a sdebitarmi degli obblighi che il Regolamento Disciplinare in questo giorno m'impone, la mia parola dovrebbe pur volgersi a voi, Avvocati e Patrocinatori, per tenervi ricordo degli estesi ed importanti doveri che al vostro ufizio van collegati: ma dal proposito mi distorna il convincimento profondo ch'è in me, di esser tra Voi universale il sentimento del-

30 Ottobre 1839 discorre ampiamente delle norme atte a contener ne' giusti limiti la facoltà di rilasciarsi ordinanze di sequestri per misura di conservazione.

la dignità del vostro ministero : che se sgraziatamente ne' vostri ranghi alcun v'abbia, il quale immemore di se facciasi degno di nota, oda quel tale da una bocca, oh! quanto più della nostra eloquente, che la probità siede in cima d'ogni moral virtù: che all'uom probo e dabbene ognun si consiglia commettere, e figli, e fortuna, e salute: che, la purità d'animo mancando, nò non v'ha pregio d'intelletto che vaglia a procacciare credito e fama (u).

(u) Parafrasi di un pensiero espresso da Cicerone nell'aureo libro degli Uffizi -- *Justis autem et fidei hominibus, idest bonis, ita fides habetur, ut nulla fit in his fraudis injuriaeque suspicio. Itaque his salutem nostram, his fortunas, his liberos rectissime committi arbitramur. Harum igitur duarum ad fidem faciendam justitia plus pollet: quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis, prudentia sine justitia nihil valeat ad faciendam fidem. Quo enim quis versutior, et callidior est, hoc invisior, et suspectior, detracta opinione probitatis.*